

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 678 def.

Bruxelles, 08.02.1995

95/0029 (ACC)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni
paesi non appartenenti all'ocse

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, ha stabilito un sistema di sorveglianza e controllo in relazione alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il regolamento è divenuto applicabile il 6 maggio 1994.
2. Il regolamento recepisce nella legislazione comunitaria due strumenti di diritto internazionale cui la Comunità ha aderito: la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
3. Il regolamento (CEE) n. 259/93 opera una distinzione tra i rifiuti che sono destinati:
 - *allo "smaltimento" definitivo (per esempio messa in discarica, incenerimento, ecc.), e
 - *al "recupero" (per esempio riciclaggio, utilizzazione come mezzo per produrre energia, ecc.).
4. Per quanto concerne i rifiuti che sono destinati al recupero, il regolamento opera un'ulteriore distinzione tra:
 - *rifiuti della cosiddetta lista "verde", elencati nell'allegato II al regolamento;
 - *rifiuti della cosiddetta lista "ambra", elencati nell'allegato III;
 - *rifiuti della cosiddetta lista "rossa", elencati nell'allegato IV; e
 - *rifiuti "fuori lista", vale a dire rifiuti che non sono (ancora) stati inclusi in alcuna lista.
5. **La presente comunicazione riguarda esclusivamente le spedizioni dal territorio comunitario verso paesi terzi di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero.**
6. Le spedizioni di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero sono in genere esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Tale esclusione si basa sulla decisione del Consiglio dell'OCSE menzionata sopra. L'OCSE ritiene che tali spedizioni non dovrebbero normalmente comportare rischi per l'ambiente se il recupero nel paese destinatario avviene correttamente.
7. Tuttavia, la CE non ha voluto imporre questo punto di vista ai paesi terzi. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento dispone che la Commissione consulti tutti i paesi cui non si applica la decisione OCSE, notificando loro la lista "verde" e chiedendo loro se siano disposti ad accettare spedizioni di tali rifiuti destinati al recupero senza ricorrere ad una delle procedure di controllo stabilite nel regolamento, o chiedendo che indichino quale di tali procedure di controllo essi esigano o desiderino che venga applicata.

8. Qualora un paese indichi chiaramente che esige o desidera che venga applicata ad alcuni o a tutti i tipi di rifiuti della lista "verde" una delle procedure di controllo previste dal regolamento, l'articolo 17, paragrafo 3 dispone che la Commissione determini quale procedura di controllo debba essere applicata, in consultazione con il paese in questione e dopo notifica al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio. Una decisione del genere è stata adottata dalla Commissione il 20 luglio 1994 (decisione 94/575/CE della Commissione, GU n. L 220, del 25 agosto 1994, pag. 15).
9. Tuttavia, numerosi paesi o non hanno risposto affatto alle comunicazioni (comprendenti almeno due solleciti) inviate dalla Commissione o hanno fatto sapere che essi non desiderano ricevere taluni o tutti i tipi di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero. Questo non è contemplato dall'articolo 17, paragrafo 1, primo capoverso. In tali casi, il secondo capoverso dell'articolo 17, paragrafo 1 dispone che "la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio". Tali proposte sono contenute nella proposta di regolamento del Consiglio allegata.

Contenuto della proposta

10. **Base giuridica.** La presente proposta riguarda esclusivamente gli scambi con i paesi terzi - la base giuridica appropriata è rappresentata pertanto dall'articolo 113.
11. **Paesi che non desiderano ricevere spedizioni.** Parecchi paesi hanno fatto sapere che non desiderano ricevere taluni o tutti i tipi di rifiuti della lista "verde". La proposta della Commissione prevede che anche alle spedizioni di tali rifiuti verso i paesi in questione venga applicata la cosiddetta procedura della lista "rossa", che può essere soggetta ad un riesame (cfr. paragrafo 14 più avanti). La procedura della lista rossa è stabilita dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93 e si applica ai rifiuti elencati nell'allegato IV a tale regolamento.

La Commissione ritiene che una decisione unilaterale da parte della CE di proibire completamente tali spedizioni risulterebbe troppo inflessibile e comporterebbe eccessive ripercussioni negative sugli scambi. Taluni paesi che hanno fatto sapere che non desiderano ricevere i rifiuti della lista "verde" potrebbero non essere del tutto consapevoli dell'importanza della loro decisione per quei rami del settore industriale che possono impiegare rifiuti della lista "verde" per processi di trasformazione ed ulteriore lavorazione. Inoltre, la Commissione è consapevole del fatto che paesi diversi adottano diverse definizioni di "rifiuti". In altre parole, è possibile che una sostanza inclusa nella lista "verde" e considerata pertanto "rifiuto" ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 non sia invece considerata "rifiuto" nel paese di destinazione. Questo riveste un'importanza particolare qualora un paese terzo abbia notificato alla CE l'esistenza di un divieto all'importazione di "rifiuti", in quanto è possibile che il divieto in questione non si applichi in realtà a tutte le sostanze della lista "verde" della CE (o a talune di esse).

In ogni caso, la procedura della lista "rossa" avrà gli stessi effetti pratici di un divieto di esportazione, pur conservando la flessibilità necessaria per tenere conto di situazioni quali quelle menzionate in precedenza. Ai sensi della procedura della lista "rossa", ogni spedizione

che si intenda effettuare deve essere notificata per tempo all'autorità del paese di destinazione in maniera dettagliata, specificando la composizione della spedizione e l'impianto di recupero al quale essa è destinata. La spedizione può essere effettuata solo e dopo avere ricevuto il **CONSENSO SCRITTO** alla spedizione in oggetto da parte dell'autorità competente nel paese di destinazione. Ne consegue che in assenza del consenso la spedizione non può essere effettuata.

12. **Paesi che non hanno inviato risposta.** Il principio generale stabilito nel regolamento (CEE) n. 259/93 in relazione alle esportazioni di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero è quello delle normali transazioni commerciali, fatti salvi desideri o richieste diverse da parte del paese di destinazione. Ne conseguirebbe pertanto che i paesi che non hanno inviato risposta alle comunicazioni della Commissione in materia dovrebbero continuare ad essere trattati alla luce di questo principio generale, eventualmente con l'aggiunta di un sistema che preveda la concessione automatica preventiva di licenze di esportazione, il quale consentirebbe alla CE di controllare il livello di tali esportazioni verso i paesi in oggetto.

Ciononostante, la Commissione ritiene che per il momento, nella maggior parte dei casi, un approccio più prudente sarebbe da preferirsi. Pertanto, viene proposto che la cosiddetta procedura della lista "rossa" venga applicata anche a quei paesi che non hanno inviato risposta.

13. **Paesi ACP.** Le spedizioni verso i paesi ACP di quei tipi di rifiuti elencati negli allegati I e II della Convenzione di Basilea sono vietate ai sensi dell'articolo 39 della quarta Convenzione ACP/CE. Un numero molto limitato di sostanze incluse nella lista "verde" può essere fatto rientrare in tale divieto. La proposta di regolamento esclude tali sostanze dal campo di applicazione del regolamento stesso.
14. **Riesame.** La Commissione propone che i sistemi di controllo stabiliti nel progetto di regolamento siano soggetti ad un riesame, per tenere conto della natura dinamica delle questioni relative alla politica generale in materia di rifiuti. Un simile riesame è già previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 in relazione alle esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea. Parallelamente potrebbe essere condotto anche un riesame dell'applicazione della presente proposta.
15. **Procedura di modifica semplificata.** La proposta prevede una procedura di modifica semplificata che consentirebbe alla Commissione di decidere, in consultazione con il comitato competente, di modificare la procedura di controllo relativa ad uno o più paesi che rientrano nel campo di applicazione della presente proposta. Si tratterà di casi in cui una risposta da parte di un paese che non aveva precedentemente risposto pervenga successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio, ovvero di casi in cui un paese che aveva segnalato una particolare posizione decida di modificare tale posizione. La procedura semplificata consentirebbe inoltre alla CE - qualora questo fosse ritenuto opportuno - di prendere in considerazione altri fattori, ad esempio il caso di un paese terzo che riservi alle spedizioni di provenienza comunitaria un trattamento meno favorevole rispetto alle spedizioni di provenienza diversa.

16. Per tali ragioni, la Commissione **invita** il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento allegata, che stabilisce regole e procedure comuni da applicarsi a (a) quei paesi che non desiderano ricevere spedizioni di provenienza comunitaria di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero e (b) quei paesi che non hanno inviato risposta alle lettere della Commissione.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni
paesi non appartenenti all'ocse

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽²⁾, modificato dalla decisione della Commissione 94/721/CE⁽³⁾ sono escluse dal campo di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati all'allegato II, fatto salvo quanto disposto tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 la Commissione ha notificato a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, ed ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione ovvero ha chiesto che i paesi in oggetto precisino se tali rifiuti debbano essere soggetti alle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV dal regolamento (CEE) n. 259/93, ovvero della procedura di cui dall'articolo 15 del medesimo;

considerando che taluni paesi hanno fatto presente che i rifiuti in oggetto dovrebbero essere soggetti all'una o all'altra procedura di controllo e che la Commissione, in data 20 luglio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93, ha adottato le decisioni 94/575/CE⁽⁴⁾ al fine di determinare le procedure di controllo opportune;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 259/93 dispone che qualora tale conferma non sia pervenuta, la Commissione debba presentare appropriate proposte al Consiglio, che è pertanto necessario introdurre, a livello comunitario, una disciplina degli scambi di tali rifiuti prodotti all'interno della Comunità, stabilendo le opportune regole e procedure comuni in materia di esportazione;

considerando che, nel caso dei paesi che hanno risposto di non essere disponibili a ricevere alcuni

(1)

(2) GU n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(3) GU n. L 288 del 9.11.1994, pag. 36.

(4) GU n. L 220 del 25.8.1994, pag. 15.

considerando che, nel caso dei paesi che hanno risposto di non essere disponibili a ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti riportati nell'allegato II al regolamento (CEE) n.259/93, è possibile che tali paesi non siano del tutto consapevoli dell'importanza della loro risposta per il settore industriale del proprio paese; considerando che le differenze esistenti tra la CE e tali paesi in merito alla definizione di "rifiuti" possono condurre ad una interpretazione della loro risposta più rigida rispetto a quanto voluto dal paese interessato; che è pertanto opportuno adottare regole che non abbiano eccessive ripercussioni negative sugli scambi tra la Comunità ed i paesi interessati, vale a dire regole in base alle quali non possano essere effettuate in generale spedizioni di tali rifiuti dalla Comunità verso i paesi interessati a meno che questi non si dichiarino disposti ad accettare l'importazione di spedizioni individuali nei casi da essi ritenuti accettabili; che regole di questo tipo sono previste nell'ambito della procedura di controllo applicabile ai rifiuti riportati all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 259/93;

considerando che, per quanto concerne i paesi che non hanno inviato risposta, è opportuno adottare una disciplina regolamentare analogo, al fine di consentire loro di valutare le spedizioni in oggetto caso per caso, e che difficilmente si può ritenere che il silenzio equivalga al consenso;

considerando che, per quanto riguarda le spedizioni verso paesi ACP, l'articolo 39 della quarta Convenzione ACP/CE vieta l'esportazione di tutti i rifiuti riportati negli allegati I e II della Convenzione di Basilea; che alcuni dei rifiuti inclusi in tali liste sono ripresi dall'allegato II al regolamento (CEE) n. 259/93, e che pertanto, al fine di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità, occorre precisare che i rifiuti in questione sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento formerà oggetto di un riesame periodico a cura della Commissione;

considerando che il presente regolamento va modificato attraverso una procedura comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La procedura di controllo relativa ai rifiuti di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni nei paesi di cui all'allegato A, del presente regolamento limitatamente alle categorie di rifiuti destinati al solo recupero, che figurino nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 e che siano altresì ripresi in detto allegato A.

Articolo 2

La procedura di controllo relativa ai rifiuti dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni nei paesi di cui all'allegato B, del presente regolamento limitatamente alle categorie di rifiuti destinate al solo recupero, che figurino nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 e che siano altresì ripresi in detto allegato B.

Salvo il disposto dagli articoli 1 e 2, le spedizioni nei paesi ACP sono consentite purchè non siano vietate dalla Convenzione ACP/CEE.

Articolo 4

Su richiesta del paese di destinazione o qualora si constatino nuove circostanze, la procedura di controllo in forza del presente regolamento può essere modificata. La Commissione può decidere, previa consultazione dal paese di destinazione ed in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio⁽⁵⁾ quale procedura si applichi: normali transazioni commerciali con o senza un sistema di concessione automatica preventiva di licenze di esportazione secondo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93, ovvero la procedura relativa agli allegati III e IV di detto regolamento, ovvero la procedura di cui all'articolo 15 del medesimo.

Articolo 5

Le procedure di controllo contemplate dal presente regolamento formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, il primo dei quali si svolgerà entro il 31 dicembre 1996, sulla base dell'esperienza acquisita. Conformemente alle conclusioni del riesame e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, la Commissione può presentare nuove proposte al Consiglio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

ALLEGATO A

Paesi e territori che hanno comunicato alla Commissione che non desiderano ricevere spedizioni destinate al recupero di taluni tipi dei rifiuti contemplati dall'allegato II (la lista "verde") al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, con specificazione delle categorie di rifiuti in oggetto cui si applica tale rifiuto, inclusi nell'allegato II. Le spedizioni di tali categorie di rifiuti verso i paesi ed i territori in questione dovrebbero essere effettuate secondo la procedura di controllo prevista per i rifiuti riportati nell'allegato IV (la lista "rossa") al regolamento (CEE) n. 259/93.

ALBANIA: TUTTI i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro e acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnato
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	Altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifiuti
GA 110 ex	7302 10	Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

b) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno

2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021	-	scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>90% Zn)
GB 022	-	scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>92% Zn)
GB 023	-	scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn)
GB 024	-	scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn)
GB 025	-	schiumature di fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di alluminio

GB 040 ex 2620 90 Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi.

3. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 060 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio.

4. TUTTI i tipi contenuti nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

5. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere anche metalli e materie organiche"):

GG 070 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfatici ed altri usi

GG 080 ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specifiche industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazioni abrasive.

6. TUTTI i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

7. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 020 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso il catarzo:

GJ 021 5103 10 - casame di lana o di peli fini di animali

GJ 022 5103 20 - altri rifiuti di peli fini di animali

GJ 023 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animali

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):

GJ 031 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili

GJ 032 5202 91 - catarzo (seta grossolana)

GJ 033 5202 99 - altri.

ANDORRA: Tutti i tipi.

BAHAMAS: Tutti i tipi.

BARBADOS: Tutti i tipi.

BELIZE: Tutti i tipi.

BENIN: Tutti i tipi.

BHUTAN: Tutti i tipi.

BOLIVIA: Tutti i tipi.

BOTSWANA: Tutti i tipi.

BRASILE: Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnati
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	Altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifusi

b) i seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 190 ex	8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200 ex	8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio
GA 250 ex	8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 280 ex	8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 300 ex	8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 320 ex	8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 060	2618 00	Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio
GC 070 ex	2619 00	Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio*

* In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

BURKINA FASO: Tutti i tipi.

CAPO VERDE: Tutti i tipi.

CIAD: Tutti i tipi.

CILE: Tutti i tipi.

CINA:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe, sotto forma metallica, non dispersibile"):

a) i seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 390 ex 2844 30 Rifiuti e rottami di torio
GA 420 ex 2805 30 Rifiuti e rottami di terre rare

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 050 Catalizzatori esausti:
GC 051 - catalizzatori da cracking catalitico fluido
GC 052 - catalizzatori contenenti metalli preziosi
GC 053 - catalizzatori contenenti metalli di transizione (per esempio cromo, cobalto, rame, ferro, nichel, manganese, molibdeno, tungsteno, vanadio, zinco)
GC 060 2618 00 Scorie granulari della fabbricazione del ferro e dell'acciaio
GC 070 ex 2619 00 Scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio*

* In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

3. TUTTI i tipi di rifiuti della sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile").

4. TUTTI i tipi di rifiuti della sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche").

5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 120 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130 ex 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131 ex 6310 10 - sortiti
GJ 132 ex 6310 90 - altri

6. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 110 ex 0511 91 Rifiuti di pesce

7. TUTTI i tipi della sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche").

COLOMBIA:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):

a) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		- Afnio
GA 340		- Indio
GA 350		- Niobio
GA 360		- Renio
GA 370		- Gallio
GA 380		- Tallio
GA 390	ex 2844 30	Rifiuti e rottami di torio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare.

2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

GB 040 ex 2620 90 Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del

rame e dei metalli preziosi.

3. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 070 ex 2619 00 Scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio*

*In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

4. Nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile"):

GD 040 ex 2529 30 Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

GD 050 ex 2529 10 Rifiuti di feldspato

GD 060 ex 2529 21 Rifiuti di fluorspato

ex 2529 22

5. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG 040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

GG 060 ex 2803 Carbone attivo utilizzato

GG 070 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfatici e per altri usi

GG 080 ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specifiche industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazioni abrasive

GG 100 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9).

6. Nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide"):

GH 013 ex 3915 30 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di polimeri di cloruro di vinile

GH 015 ex 3915 90 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di resine o prodotti di condensazione di:

- resine urea formaldeide
- resine fenoli formaldeidi
- resine melanine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche
- poliammidi

7. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):
- GJ 050 ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi i rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)
8. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):
- GK 020 4012 20 Pneumatici usati
 GK 030 ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (esempio: ebanite)
9. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):
- GO 040 Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
 GO 050 Macchine fotografiche monouso senza batterie
- COMORE: Tutti i tipi.
- COSTA RICA: Tutti i tipi.
- DOMINICA: Tutti i tipi.
- GIBUTI: Tutti i tipi.
- EGITTO: Tutti i tipi.
- FIGI: Tutti i tipi.
- GAMBIA: Tutti i tipi.
- GHANA: Tutti i tipi.
- GUIANA FRANCESE: Tutti i tipi.
- KIRIBATI: Tutti i tipi.
- KUWAIT: Tutti i tipi.
- LIBANO: Tutti i tipi.
- MALAWI: Tutti i tipi.
- MALDIVE: Tutti i tipi.
- MOLDAVIA: Tutti i tipi.

MONGOLIA: Tutti i tipi.

MOZAMBICO: Tutti i tipi.

MYANMAR: Tutti i tipi.

NICARAGUA: Tutti i tipi.

NIGER: Tutti i tipi.

PAPUA NUOVA GUINEA: Tutti i tipi.

PARAGUAY: Tutti i tipi **ad eccezione di:**

1. Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

2. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 012	5003 90	Altri rifiuti di seta
GJ 031	5202 10	Rifiuti di filati (inclusi i residui di fili) di rifiuti di cotone
GJ 032	5202 91	Catarzo di rifiuti di cotone

3. Nella sezione GL ("Rifiuti di legno e sughero non trattati"):

GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato.
--------	---------	--

PERÙ: Tutti i tipi

REPUBBLICA DI COREA:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile")

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame.
--------	---------	----------------------------

2. Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

3. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi dal caucciù indurito) e granuli ottenuti da essi.
--------	---------	---

SÃO TOMÉ E PRINCIPE: TUTTI i tipi **ad eccezione di:**

Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 111	5505 10	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre sintetiche
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131	ex 6310 10	- sortiti
GJ 132	ex 6310 91	- altri.

ARABIA SAUDITA: Tutti i tipi.

SENEGAL: Tutti i tipi.

SEICELLE: Tutti i tipi.

SINGAPORE: Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile")

a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	- rifiuti di oro
GA 020	ex 7112 20	- rifiuti di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 711290	- rifiuti di altri metalli preziosi, esempio: argento NB: il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.

b) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	- rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	- rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	- rifiuti e rottami di altri acciai legati

c) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	rifiuti e rottami di piombo
GA 170	8002 00	rifiuti e rottami di stagno
GA 190	ex 8102 91	rifiuti e rottami di molibdeno
GA 250	ex 8108 10	rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	rifiuti e rottami di zirconio
GA 280	ex 8111 00	rifiuti e rottami di manganese
GA 300	ex 8112 20	rifiuti e rottami di cromo
GA 320	ex 8112 40	rifiuti e rottami di vanadio

GA 350 ex 8112 91 rifiuti e rottami di niobio.

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 060 2618 00 scorie granulari della fabbricazione del ferro e dell'acciaio

GC 070 ex 2619 00 scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio*

* In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

3. Nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile"):

GD 020 ex 2514 00 rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no.

SAINT LUCIA: Tutti i tipi.

SAINT VINCENT E GRENADINE: Tutti i tipi.

SAMOA OCCIDENTALE: Tutti i tipi.

TAIWAN:

Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):

GA 090 7204 49 Altri rifiuti e rottami ferrosi.

TANZANIA: Tutti i tipi.

TUVALU: Tutti i tipi.

UGANDA: Tutti i tipi.

ALLEGATO B

Paesi e territori che non hanno inviato risposta alle comunicazioni della Commissione relative alle spedizioni destinate al recupero di taluni tipi dei rifiuti contemplati dall'allegato II (la lista "verde") al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, con specificazione delle categorie di rifiuti in oggetto cui si applica tale rifiuto, inclusi nell'allegato II. Le spedizioni di tali categorie di rifiuti verso i paesi ed i territori in questione dovrebbero essere effettuate secondo la procedura di controllo prevista per i rifiuti riportati nell'allegato IV (la lista "rossa") al regolamento (CEE) n. 259/93.

AFGHANISTAN:	Tutti i tipi
ALGERIA:	Tutti i tipi
ANGOLA:	Tutti i tipi
ARMENIA:	Tutti i tipi
AZERBAIGIAN:	Tutti i tipi
BAHREIN:	Tutti i tipi
BANGLADESH:	Tutti i tipi
BRUNEI:	Tutti i tipi
BURUNDI:	Tutti i tipi
CAMBOGIA:	Tutti i tipi
CAMERUN:	Tutti i tipi
REPUBBLICA CENTRAFRICANA:	Tutti i tipi
CONGO:	Tutti i tipi
CÔTE D'IVOIRE:	Tutti i tipi
REPUBBLICA DOMINICANA:	Tutti i tipi
ECUADOR:	Tutti i tipi
EL SALVADOR:	Tutti i tipi
GUINEA EQUATORIALE:	Tutti i tipi
ERITREA	Tutti i tipi

ETIOPIA:	Tutti i tipi
GABON:	Tutti i tipi
GRENADA:	Tutti i tipi
GUATEMALA:	Tutti i tipi
GUINEA:	Tutti i tipi
GUINEA BISSAU:	Tutti i tipi
HAITI:	Tutti i tipi
HONDURAS:	Tutti i tipi
KAZAKISTAN:	Tutti i tipi
KENIA:	Tutti i tipi
KIRGHIZISTAN:	Tutti i tipi
LAOS:	Tutti i tipi
LESOTHO:	Tutti i tipi
MALI:	Tutti i tipi
MAURITANIA:	Tutti i tipi
MAROCCO:	Tutti i tipi
NAMIBIA:	Tutti i tipi
NEPAL:	Tutti i tipi
NIGERIA:	Tutti i tipi
OMAN:	Tutti i tipi
PAKISTAN:	Tutti i tipi
PANAMA:	Tutti i tipi
QATAR:	Tutti i tipi

FEDERAZIONE RUSSA: Tutti i tipi

RUANDA: Tutti i tipi

SAINT CHRISTOPHER E NEVIS: Tutti i tipi

ISOLE SALOMONE: Tutti i tipi

SUDAN: Tutti i tipi

SIRIA: Tutti i tipi

TAGIKISTAN: Tutti i tipi

TONGA: Tutti i tipi

TUNISIA: Tutti i tipi **ad eccezione di:**

1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o di acciaio:

GA 110 ex 7302 10 - rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

b) i seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame

GA 160 7902 00 Rifiuti e rottami di zinco

GA 170 8002 00 Rifiuti e rottami di stagno

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 030 ex 8908 00 Navi e altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi.

3. TUTTI i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

4. TUTTI i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 010 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)

GJ 011 5003 10 - Non cardati né pettinati

GJ 012 5003 90 - Altri

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso il catarzo
GJ 021	5103 10	- Cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	- Altri rifiuti di peli fini di animale
GJ 023	5103 30	- Rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	- Rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
GJ 032	5202 91	- Catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	- Altri
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramié)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
GJ 112	5505 20	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	- Sortiti
GJ 132	ex 6310 90	- Altri

6. TUTTI i tipi della sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù").

7. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellet, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove.
--------	---------	--

8. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiali di supporto
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio.

TURKMENISTAN: Tutti i tipi

UCRAINA: Tutti i tipi

UZBEKISTAN: Tutti i tipi

VANUATU: Tutti i tipi

CITTÀ DEL VATICANO:	Tutti i tipi
VENEZUELA:	Tutti i tipi
VIETNAM:	Tutti i tipi
YEMEN:	Tutti i tipi
ZAIRE:	Tutti i tipi
ZIMBABWE:	Tutti i tipi.

ISSN 0254-1505

COM(94) 678 def.

DOCUMENTI

IT

14 11

N. di catalogo : CB-CO-95-044-IT-C

ISBN 92-77-85508-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo